

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise, 26 giugno 1996, n. 231.

*Le istruzioni ministeriali sulle modalità di svolgimento dello scrutinio non hanno carattere precettivo, ma assolvono ad una funzione di ausilio nei confronti degli Uffici elettorali di sezione a cui compete, in via esclusiva, l'esercizio dei poteri.*

*Poiché possa essere configurata la sussistenza di un segno di riconoscimento è necessario che il voto, per le modalità di espressione, consenta di ricavare con certezza la volontà dell'elettore di farsi riconoscere. Pertanto, non costituiscono necessariamente segni di riconoscimento la parziale o inesatta trascrizione del cognome del candidato preferito, l'incertezza grafica ed i segni casuali.*

*Omissis.*

3. – Sotto altro profilo, il resistente ... adombra l'inammissibilità in dipendenza della mancata impugnazione, in qualità di atti presupposti che divengono lesivi nel momento applicativo, delle istruzioni ministeriali e prefettizie in tema di modalità dello scrutinio, alle quali corrisponderebbero le censurate valutazioni degli uffici elettorali sezionali.

Come questo T.A.R. ha già avuto modo di precisare, il contenuto di dette istruzioni deve ritenersi del tutto privo di carattere precettivo, assolvendo le medesime alla mera funzione di comunicazione, indicazione, chiarimento ed interpretazione di disposizioni di legge nei riguardi di organi – i menzionati uffici – per i quali va negata fuor d'ogni dubbio la ricorrenza di un vincolo gerarchico ed a cui compete in via esclusiva, in base alle stesse disposizioni di legge, l'esercizio dei poteri ivi disciplinati (cfr. T.A.R. Molise 13 luglio 1990 n. 197).

*Omissis.*

7. Pervenendo ora all'esame dei motivi aggiunti, con i quali, in sintesi, si lamenta la violazione del principio del *favor voti*, va ricordato che con la precedente sentenza dianzi citata era già stata espressa adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 69 del T.U. n. 570 del 1960, le ipotesi di riconoscibilità del voto vanno limitate a quei casi in cui non solo esistano anomalie espressive particolarmente evidenti, ma sia dato altresì ricavare con certezza dalla formulazione del voto la preordinazione di tale espressione anomala al riconoscimento del voto stesso; sicché si è ritenuta l'irrelevanza dell'errore sull'appartenenza di un candidato alla lista prescelta, l'errore, la deformazione, la parziale indicazione del cognome del candidato preferito, l'incertezza grafica, segni casuali, i quali appaiono indici di inesatta informazione, difficoltà di scrittura, disagio fisico dell'elettore, piuttosto che espressione del disegno di farsi riconoscere. Infine, il predetto principio è stato tra l'altro applicato specificamente anche all'indicazione di candidato di altre liste accanto al contrassegno votato, ritenuta ininfluenza sulla validità della scheda perché non può parlarsi né di anomalia che riveli segni di riconoscimento, né di incertezza nell'espressione della volontà elettorale circa la riferibilità del voto alla lista, bensì di inefficacia della preferenza, come disposto testualmente del settimo comma dell'art. 57 del T. U. n. 570 del 1960.

A ciò va aggiunto che di tale orientamento è stata fatta ulteriore applicazione nella recentissima sentenza 8 maggio 1996 n. 175, anche in base alle puntuali regole interpretative del voto di cui al cit. art. 57.

In particolare:

a. - alla stregua del principio di cui al cit. art. 69 è stata ribadita l'irrelevanza di inosservanze formali che non manifestino l'inequivoca intenzione dell'elettore di farsi riconoscere, ma spiegabili pure alla luce del contesto socio-culturale, ogniquale volta l'espressione di voto sia sicura nella sua essenza sostanziale, non evidenziando irregolarità tali da escludere la possibilità di ricostruire la volontà del votante;

b. - sul rilievo del disposto del settimo comma del cit. art. 57 (che, comminando l'inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, estrinseca la prevalenza del voto di lista rispetto alla preferenza con esso incompatibile) sono state ritenute invalide le espressioni di voto ovunque collocate in favore di candidati non appartenenti alla lista il cui simbolo risultava contrassegnato, implicitamente confermandosi però la validità del voto di lista;

c. - è stata affermata l'efficacia della preferenza erroneamente collocata, purché riferibile con certezza al candidato, sia in presenza di voto sul corrispondente simbolo che in assenza di voto di lista, in ossequio a quanto sancito dal quinto comma (efficacia delle preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata) e, rispettivamente, dall'ottavo comma (efficacia delle preferenze scritte in schede nelle quali non sia stato indicato alcun contrassegno di lista, determinante anche l'attribuzione del voto alla lista di appartenenza);

d. - è stato precisato che quest'ultima regola è compatibile con il nuovo sistema di espressione del voto previsto dall'art. 2 della L. 23 febbraio 1995 n. 43, in quanto pone il principio generale secondo cui una preferenza univoca non solo non va invalidata, ma può costituire il modo stesso di espressione del voto alla lista;

e. - in conformità al disposto del nono comma dello stesso art. 57 è stato evidenziato che, in caso di voto a più liste, l'attribuzione va fatta in favore della lista per i candidati della quale siano stati espressi altresì voti di preferenza;

f. - infine, per quanto attiene alle preferenze indicate col solo nome di battesimo dei candidati, è stato rilevato che, se è ben vero che l'art. 2 della legge n. 43 del 1995 pone la sola alternativa tra cognome e, congiuntamente, nome e cognome, è parimenti vero che la norma non prevede alcuna sanzione (a differenza di quanto recentemente stabilito per l'espressione del voto nelle elezioni per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica); pertanto, la stessa norma non può condurre all'invalidità della preferenza, costituente misura da riservare ai casi di incomprendibilità, non identificabilità o incertezza del voto.

È superfluo osservare che anche attualmente il Collegio concorda con tali conclusioni, ad avviso del Collegio medesimo sorrette dalle ampie ed esaustive argomentazioni sopra sintetizzate, a loro volta fondate su precise norme di legge; argomentazioni che valgono a superare le controdeduzioni svolte da ..., incentrate su un'interpretazione formalistica delle modalità fissate col cit. art. 2 della legge n. 43 del 1995 e su un concetto estensivo delle cause di nullità contrastante con le richiamate disposizioni degli artt. 57 e 69 del T.U. n. 570 del 1960.

Non senza dire che l'applicabilità in generale alle elezioni dei consigli regionali delle stesse disposizioni e del principio del favor voti in esse espresso, pur dopo le modifiche delle modalità di voto per le elezioni medesime, trova ulteriori conferme giurisprudenziali, quali la decisione 2 maggio 1996 n. 503 della Sezione V del Consiglio di Stato in cui, con riferimento al settimo comma dell'art. 57, è stato difatti rilevato che la legge n. 43 del 1995 non ha modificato o abrogato l'art. 1, sesto comma, della L. 17 febbraio 1968 n. 108, per il quale «salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti».

*Omissis.*